



**TRIBUNALE DI ROMA**  
sez. II<sup>a</sup> lav.

Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 20/06/12 nel procedimento iscritto al n. 4627/12 R.G.C. vertente tra

**F.I.M.M.G. – Federazione Italiana Medici di famiglia – sez. prov. di Roma**  
in persona del legale rappresentante pro tempore  
**MILILLO GIACOMO**

elettivamente domiciliati in Roma, P.zza della libertà n. 20 - presso lo studio dell'avv. F. Caroleo che li difende e rappresenta in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

E

**AZIENDA USL ROMA D**

in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in Roma, via C. Morin 1 presso lo studio dell'avv. Andrea C. Maggisano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;

**S.I.S.A.C. – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati**

in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Grazioli n. 5 presso lo studio dell'avv. R. Russo Valentini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso notificato ;

**REGIONE LAZIO**

in persona del legale rappresentante pro tempore

letti gli atti,

**OSSERVA**

Ritiene il giudice che il ricorso sia infondato.

Occorre premettere che la sfera di applicabilità dell'art.28 dello Statuto dei lavoratori riguarda i comportamenti del datore di lavoro diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero e che, a tal fine, è rilevante un comportamento che sia oggettivamente e non soggettivamente tale, essendo necessario che lo stesso abbia l'attitudine, sia pure anche solo potenzialmente, a ledere gli interessi tutelati dallo Statuto dei lavoratori, deve rilevarsi che non sussistono elemento di fatto da cui inferire la ricorrenza del comportamento antisindacale lamentato.

Occorre, poi, rilevare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Milillo, che ha agito in proprio, atteso che il procedimento promosso è volto a tutelare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale svolta dalla OS ricorrente in quanto tale ed a tutela dell'interesse collettivo dalla stessa rappresentato, e ciò anche in caso di comportamenti lesivi non solo dei diritti collettivi di libertà sindacale o di sciopero ma anche delle posizioni giuridiche individuali espressamente tutelate da specifiche norme purchè siano collegate all'interesse collettivo tutelato ( comportamenti cd. pluri-offensivi ); tuttavia anche in tale ipotesi solo l'organizzazione sindacale è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 28 dello Statuto mentre il

soggetto che si ritiene leso nella propria posizione giuridica individuale ha la possibilità di agire in giudizio promuovendo le azioni ordinarie previste dall'ordinamento.

Oggetto di controversia tra le parti è l'interpretazione e applicazione dell'art. 21 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – quadriennio normativo 2006 – 2009 – del 27/05/09 avente ad oggetto i diritti sindacali, il quale prevede:

1. *Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali o regionali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.*
2. *Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.*
3. *I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'art. 72 c.1 nella misura prevista per l'anno di riferimento.*
4. *A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.*
5. *La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.*
6. *Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'art. 72 c.1 nella misura prevista per l'anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell'ambito degli accordi regionali. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.*
7. *Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l'Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.*

Risulta, infatti, documentalmente che il segretario generale dell'OS ricorrente, medico di medicina generale e di assistenza primaria convenzionato con la AUSL Roma D, sulla scorta della normativa citata, a seguito del suo trasferimento presso tale AUSL, ha dapprima richiesto l'assegnazione delle ore di distacco sindacale residue pari a n. 602 per l'anno 2009 sulla base dei criteri previsti dall'art. 21 c. 4 e 5 dell'ACN ed ha poi comunicato, ai sensi del comma 6 citato, a tale ASL i nominativi dei medici che l'hanno sostituito nei mesi da settembre 2009 ad aprile 2011 per le ore indicate nelle singole comunicazioni, chiedendo la liquidazione delle competenze contrattualmente previste per le ore di sostituzione mensili complessivamente indicate come destinate alle sostituzioni e variabili tra le 120 e le 180 ore mensili; è poi incontestato che il segretario generale citato Milillo presta la propria attività convenzionata secondo un orario di servizio di 20 ore mensili ( cfr. note autorizzate dell'AUSL ).

In seguito a tale richiesta l'AUSL competente, nelle more di un procedimento penale apertosi a carico del medesimo ricorrente Milillo, ha richiesto un parere alla SISAC, la quale, ai sensi dell'art. 52 c. 27 della L.n. 289/02, costituisce la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi per il personale sanitario a rapporto convenzionale secondo il procedimento di contrattazione collettiva che si svolge sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 40,41,42,46,47,48 e 49 del d.lgs. n. 165/01, accordi che sono soggetti ai pareri ed alla certificazione della Corte dei Conti in ordine alla compatibilità finanziaria previsti dalla normativa citata ( cfr. anche accordo Stato – Regioni del 24/03/03 in atti in ordine alle competenze di SISAC ); e SISAC, nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 46 c.1 del d.lgs. n. 165/01, esercita, come l'ARAN, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi ed all'assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini

dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi, nell'ambito della quale rientra l'attività di emissione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni datrici di lavoro interessate, previa audizione delle parti sindacale firmatarie dell'accordo oggetto del parere richiesto, come previsto dall'accordo collettivo nazionale citato all'inizio; e nella specie SISAC, ottemperando alla procedura prevista, ha inviato alle OOSS interessate il quesito posto ed il parere predisposto, dando termine per esprimere a loro volta un parere ( cfr. doc. n. 3 - 4 - 5 - 7 di parte SISAC), ma le OO.SS., tra le quali l'organizzazione ricorrente, non risultano aver espresso alcuna osservazione critica in riguardo a tale parere.

Quest'ultimo concerneva sostanzialmente la questione se l'AUSL dovesse corrispondere il compenso previsto per le ore di sostituzione effettivamente svolte in relazione all'orario dello studio medico dove il ricorrente Milillo presta la propria attività professionale o invece il compenso per le ore "presuntive" ( come definite nel parere reso dall'avv. F. Tedeschini al ricorrente e prodotto in atti) di sostituzione assegnategli dall'O.S. di cui è rappresentante e comunicate all'AUSL di appartenenza nel limite delle ore assegnate.

Ciò premesso, ritiene il Giudice di aderire all'interpretazione della normativa contrattuale sostenuta in tale parere e recepito poi dall'AUSL convenuta, secondo la quale, sulla base del combinato disposto delle disposizioni dell' art. 21 citato ( che prevede che i rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, possono avvalersi, "con oneri a loro carico" e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici "con compenso orario" e che la segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, "con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno" e che mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente ed il numero delle ore di sostituzione nonché che entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario ), anche letteralmente interpretate, deve ritenersi che il pagamento da parte dell'AUSL delle ore di sostituzione per le quali il medico di medicina generale rappresentante sindacale possa farsi sostituire per l'attività sindacale svolta debba essere rapportato non al numero complessivo delle ore di sostituzione assegnate dall'OS di appartenenza al proprio rappresentante sindacale sulla base dell'ACN citato ma al numero delle ore di sostituzione effettivamente effettuate e riferite all'orario di apertura dello studio medico, previamente comunicato all'AUSL di competenza in base all'art. 36 c.5 dell'ACN citato.

Ciò discende dall'interpretazione letterale della normativa invocata e dalle condivisibili considerazioni svolte da SISAC negli atti difensivi secondo le quali nell'ipotesi di assenza del medico titolare per espletamento di un mandato, nella specie, sindacale la normativa contrattuale citata ( art. 21 c.3 ) prevede che il medico titolare provveda alla sua sostituzione "con oneri a suo carico" sulla base di un compenso orario minimo ivi previsto per il sostituto e quindi al medico titolare, il quale mantiene il rapporto di convenzione in atto, deve essere corrisposto il suo compenso contrattualmente previsto con l'AUSL ( che è calcolato, nel caso di medico di medicina generale e di assistenza primaria quale è il ricorrente, a quota capitaria, e cioè a prescindere dalle ore di attività svolta e in base al numero degli assistiti a carico - art. 59 ACN ), che deve tenere conto anche del compenso che lo stesso ha l'obbligo di corrispondere al sostituto, che viene concretamente poi liquidato dall'AUSL di competenza quale soggetto delegato del pagamento.

Quindi il medico convenzionato di medicina generale e di assistenza primaria titolare di incarico sindacale non può fondatamente pretendere innanzitutto, sulla base della normativa contrattuale scrutinata, che, in caso di assenza per permesso sindacale, il compenso previsto per la sua sostituzione sia corrisposto a carico dell'amministrazione pubblica "in aggiunta" al suo compenso contrattualmente previsto in via ordinaria e, inoltre, per ore di sostituzione non effettivamente prestate dal sostituto atteso che se la ratio delle prerogative sindacali, quali i permessi, è quella di consentire l'esercizio dell'attività sindacale ai rappresentanti delle OOSS anche nelle ore di lavoro o di servizio contrattualmente previste senza che ciò costituisca ingiustificato inadempimento all'obbligo di prestare la propria attività lavorativa, il diritto di fruire dei permessi retribuiti, pagati quindi dal datore di lavoro, deve essere contenuto nei limiti dell'orario di lavoro o di servizio previsto, con la conseguenza che

anche l'onere economico derivante dalla sostituzione del medico convenzionato titolare di incarico sindacale, nel caso di specie, non può essere rapportato ad altro che all'orario di servizio contrattualmente previsto ed al numero effettivo di ore di sostituzione, non trattandosi neanche di rimborso di spese quale previsto nelle diverse ipotesi di assenza di cui all'art. 21 c. 1 e 2 citato dovuta allo svolgimento di attività istituzionale da parte del medico convenzionato, come esattamente rilevato da SISAC.

Ne discende che nessun comportamento lesivo di prerogative sindacali appare addebitabile all'amministrazione convenuta, la quale ha recepito il contestato parere di SISAC citato e non ha corrisposto le somme richieste dal rappresentante dell'OS ricorrente per le sostituzioni nell'entità indicata.


Infine infondata deve ritenersi la doglianza attorea relativa alla mancata attivazione della procedura di interpretazione autentica degli accordi collettivi prevista dall'art. 6 dell'accordo Stato - Regioni del 24/07/03 da parte datoriale e di SISAC atteso che tale norma, imponendo che l'eventuale accordo tra SISAC e le OOSS sia stipulato in virtù delle procedure previste dall'art. 5 dell'accordo del 24/07/03 citato, impone di conseguenza la previa deliberazione ( atto di indirizzo ) del comitato di settore del comparto sanità, che costituisce l'atto iniziale della procedura di contrattazione prevista dall'art. 5 citato e che nella specie non risulta essere stata adottata, non potendosi quindi imputare la carenza alle parti convenute.

Consegue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso e la condanna delle parti ricorrenti al rimborso delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute costituite in virtù della soccombenza e liquidate in complessivi euro 2037,00 in favore di ciascuna di esse, di cui euro 955,00 per onorari, euro 856,00 per diritti e 12,5% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi alle parti costituite.

Roma, 13/07/12

IL GIUDICE  
Luca Redavid



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 16 LUG. 2012  
IL CANCELLIERE  
Grazia Bertivenga

